

Politica per la segnalazione di illeciti, ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

(Politica di Whistleblowing)

Fondo Pensione Previlabor

Versione del documento	
Versione del documento	1.0
Stato del documento	Approvato
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	21/11/2023
Data ultimo aggiornamento	21/11/2023

Politica di whistleblowing

1.

1. OGGETTO DELLA POLITICA, PREMESSA NORMATIVA E DEFINIZIONI	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E DESTINATARI DELLA POLITICA	5
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	6
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
4.1. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE	8
4.2. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
5. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO (ANAC)	9
5.1 MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE E CONDIZIONI	9
5.2 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	10
6. DIVULGAZIONI PUBBLICHE	11
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
8. LE FORME DI TUTELA	12
8.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA	12
8.2 DIVIETO DI RITORSIONE ED INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA	13
9. PERDITA DELLE TUTELE E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	14

1. OGGETTO DELLA POLITICA, PREMESSA NORMATIVA E DEFINIZIONI

La presente Politica (di seguito Politica) ha lo scopo di **disciplinare le modalità di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni** riguardanti informazioni riferibili al personale del Fondo Pensione Previlabor e/o Terzi relative a **violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea**, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo, di cui si sia venuti a conoscenza **nell'ambito del contesto lavorativo**.

La presente Politica dà attuazione al **Decreto Legislativo** (di seguito Decreto) **10 marzo 2023 n. 24**, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023 (ed entrato in vigore il 30.03.2023¹), recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. **disciplina Whistleblowing**).

La direttiva ha introdotto un vero e proprio diritto alla segnalazione degli illeciti, con l'obiettivo di disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (ovvero coloro che effettuano le segnalazioni, letteralmente "chi soffia nel fischietto") all'interno dell'Unione europea, introducendo norme minime comuni di tutela (senza distinzione tra settore pubblico e settore privato) al fine di dare uniformità alle normative nazionali.

La Politica si applica a Previlabor, che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Politica resta integralmente applicabile quanto previsto dal Decreto Legislativo 24/2023 (allegato alla presente Politica).

Ai fini della presente Politica si intende per:

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia

¹ Il Decreto ha effetto:

- Dal 15.07.2023 per tutti i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato con almeno 250 dipendenti;
- Dal 17.12.2023 per i soggetti del settore privato con un numero di dipendenti fino a 249.

all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- **Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (per ulteriori specifiche si veda l'art. 1, lettera a) del D.lgs. 24/2023);
- **Whistleblowing:** la rivelazione spontanea da parte di un individuo (spesso un dipendente, ma non solo) di attività illegali, immorali, illecite, o fraudolente commesse all'interno di un ente pubblico o privato, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E DESTINATARI DELLA POLITICA

I soggetti del settore pubblico e del settore privato (così come definiti dal Decreto) sono tenuti a istituire canali interni di segnalazione e a garantire misure di protezione per i soggetti segnalanti (e ulteriori soggetti a questi vicini).

I Fondi pensione (quale **Previlabor**), pur avendo un numero di dipendenti inferiore a 50, e pur non adottando il modello 231 (salvo eccezioni), **rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto in quanto da questo espressamente richiamati** (art. 2, comma 1, lettera q) numero 2). Trattandosi di enti privati con meno di 250 dipendenti, la decorrenza è fissata al **17 dicembre 2023**.

Premesso quanto sopra, e tenuto conto dell'art. 3, commi 3 e 4 del Decreto, **possono segnalare, denunciare all'autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente** informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- I lavoratori subordinati di Previlabor;
- I **lavoratori autonomi**, nonché i **titolari di un rapporto di collaborazione**, che svolgono la propria attività lavorativa presso Previlabor;
- I lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Previlabor, che **forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi**;
- I **liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività per Previlabor;
- I **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per Previlabor;
- Gli **azionisti** e le persone con funzioni di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Previlabor;
- I **candidati** (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
- I lavoratori in prova;
- Gli **ex lavoratori** (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto giuridico);

Tutti i soggetti di cui sopra godono di **protezione e tutela** in caso di segnalazione. Le misure di protezione si estendono anche:

- Ai facilitatori;
- Alle **persone del medesimo contesto lavorativo** della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;
- ai **colleghi di lavoro** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli **enti di proprietà della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione

pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3. 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), si possono segnalare, divulgare o denunciare all'autorità giudiziaria o contabile:

- 1)** Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto² ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937³, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2)** **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁴ specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 3)** **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁵, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di

² Disciplinanti le seguenti materie: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

³ Si veda la nota 2.

⁴ L'articolo 325 del TFUE (lotta contro la frode) dispone che gli Stati membri e l'Unione combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. Gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione dell'art. 325.

⁵ L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

Politica di whistleblowing

imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 4) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri di cui sopra.

La segnalazione può avere ad oggetto anche i fondati sospetti, le attività illecite non ancora compiute ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, le condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

Le violazioni segnalate devono rientrare nelle casistiche di cui in elenco e devono incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità del Fondo Previlabor.

La Politica **NON** si applica (art. 1, commi 2, 3 e 4 del Decreto):

- Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai **propri rapporti individuali di lavoro** o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente) seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- Ai fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;
- **Ai reclami degli aderenti a Previlabor**: per reclamo si intende una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare. Gli aderenti⁶ al Fondo pensione Previlabor che volessero sporgere reclamo, sono invitati a seguire le istruzioni presenti nella sezione "Reclami" del sito internet del Fondo.

⁶ Per aderenti si intendono tutti gli associati, aziende (soci ordinari) e lavoratori (soci beneficiari)

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1 Modalità di invio della segnalazione

I destinatari della presente Politica che vengono a conoscenza delle violazioni di cui al paragrafo 3, possono inviare una segnalazione attraverso il **canale di segnalazione interno** accessibile dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito internet di Previlabor (<https://previlabor.comunicaillecito.it/>). Nella suddetta pagina è altresì pubblicata la presente Politica.

Il canale di segnalazione interno consente di inviare una segnalazione:

- In **forma scritta**, attraverso la piattaforma stessa;
- In **forma orale**, attraverso un sistema di messaggistica vocale che renderà la voce del segnalante non riconoscibile;
- Qualora il segnalante ne faccia richiesta, sarà possibile fissare un **incontro diretto** entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

È possibile inviare una segnalazione anche in **forma anonima**, purché la segnalazione contenga tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti **elementi**:

- Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- Descrizione del fatto;
- Nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare l’autore o gli autori del fatto segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
- Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

Al termine dell’inserimento, il segnalante deve **annotare il codice della segnalazione** (codice numerico che identifica in modo univoco la segnalazione, non sequenziale), automaticamente prodotto dal Portale, che consentirà di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

In ogni caso, attraverso strumenti di **crittografia**, sarà garantita la **riservatezza** dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

4.2 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni inviate con le modalità di cui sopra saranno ricevute e gestite dalla Funzione Compliance, Dott.ssa Maria Cristina Cimaglia (di seguito “referente”), che analizzerà e

Politica di whistleblowing

classificherà le segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Politica. In particolare, la il referente:

- Rilascerà **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro 7 (sette) giorni** dalla data di ricezione;
- Manterrà interlocuzioni con il segnalante (anche nel caso di segnalazioni anonime, purché circostanziate), potendo richiedere, se necessario, integrazioni;
- Darà diligente seguito alla segnalazione;
- Fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, saranno registrate nel Portale, che costituisce il database riepilogativo dei **dati essenziali** delle segnalazioni e della loro gestione (tracciata tramite workflow). Il Portale assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è limitata al solo referente, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log. In caso di segnalazione fondata, il referente avvierà la successiva fase di istruttoria con i Soggetti apicali del Fondo non coinvolti nella segnalazione.

Per le segnalazioni identificate come potenzialmente rilevanti dal referente, il Direttore Generale di Previlabor e il Presidente (laddove non coinvolti) saranno chiamati ad effettuare una specifica indagine, anche mediante il supporto di società esterne (esperti o periti), e a decidere gli approfondimenti da condurre, anche con il coinvolgimento del referente, per quanto di competenza, in qualità di responsabile della Funzione di Revisione interna del Fondo. La gestione dei rapporti col segnalante sarà comunque tenuta dal referente.

Sarà disposta la chiusura delle segnalazioni in caso di:

- a) segnalazioni generiche o non adeguatamente circostanziate;
- b) segnalazioni palesemente infondate;
- c) segnalazioni "circostanziate verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- d) segnalazioni "circostanziate non verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della segnalazione.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO (ANAC)

5.1 Modalità di invio della segnalazione e condizioni

L'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** attiva un **canale di segnalazione esterna** che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza

Politica di whistleblowing

viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quello sopra citato, o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- In **forma scritta** tramite la piattaforma informatica oppure
- Su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

La persona segnalante può **effettuare una segnalazione esterna SE**, e solo se, al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto;
- b) La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di una delle condizioni di cui sopra, il canale privilegiato per la segnalazione è il canale interno di Previlabor.

L'ANAC, in conformità al Decreto, in data 12 luglio 2023 ha adottato linee guida (approvate con Delibera n° 311) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, alle quali si rimanda. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure.

5.2 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'ANAC deve:

- a) Fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del Decreto;
- b) Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la tutela della riservatezza del segnalante);
- c) Mantenere interlocuzioni con il segnalante e richiedere eventuali integrazioni;
- d) Svolgere l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
- e) Dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

Politica di whistleblowing

- f) Comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

6. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

La persona segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La persona che effettua divulgazioni pubbliche beneficerà delle tutele previste dal Decreto solo se, al momento della divulgazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito soggettivo del Decreto.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale, è effettuato nel rispetto degli **obblighi di riservatezza** di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La **tutela** dei dati personali è assicurata oltre che al segnalante (per le segnalazioni non anonime), all'eventuale facilitatore nonché alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Politica di whistleblowing

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

In ossequio al principio di minimizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del GDPR e all'art. 24, comma 3 del Decreto, **tutti i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti** o, se raccolti accidentalmente, sono **cancellati** immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Nel caso di instaurazione di un procedimento giudiziario o disciplinare a seguito della segnalazione, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e allo spirare dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione (ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 5, comma 1 del GDPR).

8. LE FORME DI TUTELA

8.1 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, **l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione** da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate**, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo **consenso espresso** dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Politica di whistleblowing

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale. È altresì garantita la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite, nel caso in cui l'interessato sia la Persona Coinvolta.

Al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia, l'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti.

La **violazione dell'obbligo di riservatezza**, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di **sanzioni** amministrative pecuniarie da parte di ANAC.

8.2 DIVIETO DI RITORSIONE ED INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nei confronti del segnalante è **vietata ogni tipo di ritorsione**. Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC, che informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza. Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

La protezione è garantita anche al **segnalante anonimo**, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Politica di whistleblowing

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto **l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni** vietati ai sensi dell'art. 17 del Decreto nei confronti dei segnalanti, **si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare** che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia **è a carico di colui che li ha posti in essere.** L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

9. PERDITA DELLE TUTELE E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua **responsabilità civile**, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, **le tutele non sono garantite** e alla **persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.**